

Codice A1813B

D.D. 4 agosto 2021, n. 2266

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici Autorizzazione realizzazione intervento di ampliamento bacino di accumulo idrico e rete impiantistica a servizio dell'innevamento programmato in comune di Chiomonte - località Pian del Frais - Richiedente: società Dedalo s.r.l. (P. IVA 07821230013)



ATTO DD 2266/A1813B/2021

DEL 04/08/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici
Autorizzazione realizzazione intervento di ampliamento bacino di accumulo idrico e rete impiantistica a servizio dell'innevamento programmato in comune di Chiomonte - località Pian del Frais - Richiedente: società Dedalo s.r.l. (P. IVA 07821230013)

Vista la nota prot. n° 6690 in data 17/08/2020, pervenuta in pari data protocollo in ingresso n° 40019/DA1813B, con cui lo Sportello Unico Attività Produttive "SUAP delle Valli" dell'Unione Montana Valle Susa ha trasmesso la istanza n° 6607/2020 in data 12/08/2020, Pratica n° 943/2020, presentata dalla società Dedalo s.r.l. (P. IVA 07821230013), con sede in Corso Vinzaglio, 2 – 10100 Torino per ottenere l'autorizzazione alla realizzazione del Progetto "Ampliamento bacino di accumulo idrico e rete impiantistica a servizio dell'innevamento programmato", in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici distinte al N.C.T. del comune di Chiomonte - località Pian del Frais, al Foglio n° 32, particelle n° 65, 332, 33, 334, 378, 379, 380, 381, 460 e 462;

Considerato che:

- lo Sportello Unico Attività Produttive "SUAP delle Valli" con nota prot. n° 6690 in data 17/08/2020, pervenuta in data 17/08/2020 protocollo in ingresso n° 40019/DA1813B, ha indetto una Conferenza di Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona per l'esame dell'istanza prot. n° 6607/2020 in data 12/08/2020, Pratica n° 943/2020 presentata dalla società Dedalo s.r.l. (P. IVA 07821230013) per la realizzazione di interventi di Ampliamento bacino di accumulo idrico e rete impiantistica a servizio dell'innevamento programmato in località Pian del Frais, in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici nel comune di Chiomonte;
- il Settore Valutazioni Ambientali e procedure integrate della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio con nota prot. n° 6897/DA1605B in data 27/07/2020, ha comunicato la attivazione dell'Organo Tecnico Regionale per la valutazione preliminare, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 9, del D.Lgs. n° 152/2006, della istanza presentata dalla società Dedalo s.r.l., inerente il progetto: "Ampliamento bacino di accumulo idrico a servizio dell'innevamento

programmato", localizzato in comune di Chiomonte.

- con nota prot. n° 41006/DA1813B in data 27/08/2020 veniva comunicato al SUAP delle Valli che sino alla conclusione della verifica preliminare del progetto presentato dalla Dedalo s.r.l. secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del D.lgs. n° 152/2006, questo Settore non avrebbe potuto esprimersi in merito alla compatibilità dell'intervento proposto con l'assetto idrogeologico locale;
- con nota prot. n° 6883 in data 28/08/2020 il SUAP delle Valli ha comunicato che il procedimento previsto dalla Conferenza dei Servizi indetta con la nota prot. n° 6690 in data 17/08/2020 deve essere sospeso con decorrenza immediata e sino a nuova disposizione dei termini;;
- con la D.D. n° 111/DA2106A in data 21/09/2020 il Settore Sport e Tempo Libero della Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei, a conclusione del procedimento di valutazione preliminare, ha stabilito che il progetto de quo non presenta potenziali impatti ambientali ed ha concluso la fase di valutazione preliminare escludendo la necessità di sottoporre lo stesso progetto alla fase di verifica di VIA, è stato riattivato il procedimento di valutazione precedentemente sospeso con la nota prot. n° 6883 in data 28/08/2020
- con nota prot. n° 57008/DA1813B in data 11/12/2020 sono state evidenziate carenze nella documentazione progettuale, e sono stati richiesti chiarimenti ed integrazioni
- con le note prot. 9086 e 9087 in data 09/11/2020, pervenute in data 10/11/2020 prot. in ingresso n° 55624 e 55617 , il SUAP delle Valli ha provveduto ad inoltrare ulteriore documentazione integrativa presentata dalla società Dedalo s.r.l.;
- con nota prot. n° 9286 in data 16/11/2020 pervenuta in pari data protocollo in ingresso n° 57008/DA1813B, il SUAP delle Valli ha notificato la trasmissione delle integrazioni progettuali ed stabilito nel giorno 03/02/2021 il termine per l'assunzione dei provvedimenti di competenza nell'ambito della Conferenza dei Servizi;
- con nota prot. n° 1506 in data 24/02/2021 pervenuta in data 25/02/2021 protocollo in ingresso n° 9888/DA1813B, il SUAP delle Valli ha comunicato che il comune di Chiomonte ha richiesto documentazione ad integrazione del progetto e che pertanto i termini per la conclusione della Conferenza dei Servizi era sospeso;
- con nota pervenuta in data 29/06/2021 prot. in ingresso n° 30165/DA1813B a firma dell'arch. Stefano Pomero, in qualità di progettista degli interventi previsti dal progetto in esame, ha trasmesso ulteriori integrazioni, già depositate presso il SUAP delle Valli in data 04/02/2021;
- con nota prot. n° 912 in data 05/02/2021 pervenuta a mezzo PEC in data 12/07/2021 protocollo in ingresso n° 32389/DA1813B, il SUAP delle Valli ha provveduto ad inoltrare ulteriore documentazione integrativa presentata dalla società Dedalo s.r.l.;

Dato atto che la nota prot. n° 912 in data 05/02/2021 con la quale il SUAP delle Valli intendeva inoltrare la documentazione integrativa richiesta con la con nota prot. n° 57008/DA1813B in data 11/12/2020, è stata trasmessa a mezzo PEC in data 05/07/2021, ricevuta in data 05/07/2021 ed acquisita in data 12/07/2021, come risulta dai tracciati informatici, dalla impronta digitale del documento e dai dati di segnatura registrati nel servizio di protocollo elettronico regionale, a causa di un probabile disfunzionamento nel servizio PEC del mittente;

Considerato che:

- l'intervento proposto è soggetto ad autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 1 della L.r. n° 45/1989;
- l'intervento ricade tra quelli previsti al comma 2 lettera a.2 dell'articolo 63 della L.r. 44/2000 "impianti di risalita a fune e piste per la pratica dello sci, nonché le relative strade di accesso ed opere accessorie, quali impianti di innevamento artificiale" per le quali la funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione ai sensi della L.r. n° 45/1989 compete alla Regione Piemonte;

Visto il verbale in data 03/08/2021 a firma del Funzionario incaricato, Peterlin Dott. For. Gabriele, della istruttoria tecnica, sotto il profilo della compatibilità dell'intervento con gli aspetti

vegetazionali e di conservazione del bosco in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, della istanza presentata dalla società Dedalo s.r.l. per autorizzare la realizzazione del progetto: "Ampliamento bacino di accumulo idrico a servizio dell'innnevamento programmato", localizzato in comune di Chiomonte, in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici ;

Considerato che il Funzionario incaricato ha evidenziato che:

- l'intervento consiste in:

- lavori di movimento terra in scavo, finalizzati all'ampliamento del bacino di accumulo esistente, della capacità di circa 600 m³, che sarà aumentata a circa 3.624 m³. Il terreno oggetto di scavo sarà riutilizzato nell'intorno del bacino di accumulo, all'interno del complesso sciistico, per effettuare la regolarizzazione ed il rimodellamento morfologico delle piste da sci e della viabilità bianca. Il bacino sarà recintato con rete metallica sostenuta da pali metallici posati su ancoraggi in calcestruzzo gettato in opera.
- rimodellamento di una pista di accesso esistente, con riduzione della attuale pendenza longitudinale e posa di massicciata in misto granulare vagliato;
- sostituzione delle infrastrutture interrato esistenti lungo la sciovvia Pian Mesdì e l'inserimento di quattro nuovi pozzetti per l'allacciamento dei generatori di neve artificiale;
- ammodernamento della stazione di pompaggio con sostituzione dell'elettropompa esistente con una di capacità doppia, ed adeguamento dell'impiantistica elettrica;

- la realizzazione delle opere comporterà movimenti di terra ridotti, pari a circa 7.808 m³ tra volumi di scavo e riporto, totalmente compensati tra loro, ed interesserà una superficie pari a circa 8.854 m²;

- le superfici interessate dall'intervento non ricadono all'interno di Aree Protette, Siti della Rete Natura 2000 o popolamenti da seme;

- l'intervento interessa unicamente formazioni erbacee del piano alpino gestite a pascolo o pratopascolo e non interferisce con superfici boscate;

- al termine dell'intervento si provvederà alla idrosemina di idonea vegetazione erbacea su tutta l'area movimentata;

- l'intervento ha la finalità di migliorare la fruibilità turistico - ludica della pista da sci e non persegue l'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio;

- l'intervento rientra tra quelli individuati dal comma 2 dell'art. 4 della L.r. 2/2009 come di interesse pubblico;

- il richiedente è esonerato dalla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. 45/89 in quanto rientra nei casi di esclusione previsti al comma 4 dello stesso articolo;

- l'intervento rientra nei casi di esclusione dall'obbligo di rimboschimento o dal versamento del corrispettivo previsti dal comma 4, dell'art. 9 della L.r. 45/89 in quanto la trasformazione è conseguente alla realizzazione di un'opera di interesse pubblico;

- l'intervento non prevede la eliminazione di piante od altri soggetti arborei costituenti bosco, pertanto non trova applicazione la compensazione prevista dal comma 4 dell'art. 19 della L.r. 4/2009;

- dagli elaborati progettuali non emergono elementi ostativi, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti forestali di competenza, al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della L.r. n. 45/1989 per l'esecuzione degli interventi in progetto;

ed ha espresso parere favorevole esclusivamente dal punto di vista della specifica competenza forestale e sotto il profilo tecnico, al fine di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della Legge regionale 9 agosto 1989, n° 45, la società Dedalo s.r.l. (P. IVA 07821230013) a realizzare il Progetto "Ampliamento bacino di accumulo idrico e rete impiantistica a servizio dell'innnevamento programmato", in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici distinte al N.C.T. del comune di Chiomonte - località Pian del Frais, al Foglio n° 32, particelle n° 65, 332, 33, 334, 378, 379, 380, 381, 460 e 462, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza, senza prescrizioni;

Visto il parere espresso dal Settore Geologico con la nota prot. n. 32970/DA1819C in data 14/07/2021, allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale, con cui si rileva che gli interventi proposti, in base a quanto previsto dalla L.r. n° 45/1989, possono essere considerati compatibili con l'assetto idrogeologico del versante e si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, a condizione che vengano integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive contenute nella documentazione presentata, redatta dal Dott. Arch. Stefano Pomero per la parte tecnica progettuale, dal Dott. For. Giorgio Berdea per gli aspetti forestali e di recupero ambientale e dal Dott. Geol. Massimo Madala e dal Dott. Ing. Fabrizio Roagna per gli aspetti geologico-tecnici e nivologici, nel rispetto delle prescrizioni e delle raccomandazioni elencate nel parere allegato, che si intendono qui integralmente richiamate;

Preso atto dei pareri favorevoli al rilascio della autorizzazione per la realizzazione degli interventi di modifica e trasformazione sulle superfici meglio individuate negli elaborati cartografici e negli elaborati tecnici allegati alla istanza prot. n° 6607/2020 in data 12/08/2020, Pratica n° 943/2020, presentata dalla società Dedalo s.r.l. (P. IVA 07821230013) e la loro compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e le opere previste dal punto di vista delle specifiche competenze e sotto il profilo tecnico geologico e forestale;

Ritenuto pertanto di autorizzare la società Dedalo s.r.l. (P. IVA 07821230013), con sede in Corso Vinzaglio, 2 – 10100 Torino a realizzare il Progetto "Ampliamento bacino di accumulo idrico e rete impiantistica a servizio dell'innervamento programmato", in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici in comune di Chiomonte - località Pian del Frais, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza e negli elaborati integrativi successivamente pervenuti, nel rispetto delle prescrizioni dettate con il parere espresso dal Settore Geologico con nota prot. n. 32970/DA1819C in data 14/07/2021, allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale;

per le motivazioni esposte in premessa

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il R.D. 30/12/1923, n. 3267;
- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- gli artt. 50, 63 e 64 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- l'art. 8 Allegato A della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- la Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni

sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n° 4/AMD/2012";

- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione";
- la D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021 "L.r. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- la D.D. n° 368 in data 07/02/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;
- l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 e s.m.i.;

determina

1) di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici", la società società Dedalo s.r.l. (P. IVA 07821230013), con sede in Corso Vinzaglio, 2 – 10100 Torino a realizzare il progetto: "Ampliamento bacino di accumulo idrico e rete impiantistica a servizio dell'innevamento programmato" inerenti l'istanza prot. n° 6607/2020 in data 12/08/2020, Pratica n° 943/2020, localizzato nel comune di Chiomonte - località Pian del Frai, in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici distinte al N.C.T. del comune di Chiomonte, al Foglio n° 32, particelle n° 65, 332, 33, 334, 378, 379, 380, 381, 460 e 462, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza e negli altri elaborati integrativi, nel rispetto delle prescrizioni dettate con il parere espresso dal Settore Geologico con nota prot. n. 32970/DA1819C in data 14/07/2021, allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale, che si intendono qui integralmente richiamate;

2) nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore. Eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza. Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino

3) Il titolare della autorizzazione:

- a) è obbligato a sistemare tempestivamente tutte le manifestazioni d'instabilità causate dai lavori, dandone immediata comunicazione allo scrivente Settore per le valutazioni di spettanza;
- b) è dispensato dalla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. 45/89 secondo quanto previsto dal comma 2 dello stesso articolo in quanto le opere sono realizzate con il concorso finanziario regionale e statale e né è stato riconosciuto l'interesse pubblico secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 4 della L.r. n° 2/2009 ;
- c) è dispensato dalla realizzazione del rimboschimento o del versamento del corrispettivo del

rimboschimento previsto dall'articolo 9 della L.r. n. 45/1989 poiché gli interventi di modifica o trasformazione previsti rientrano tra i casi di esclusione contemplati al comma 4) dello stesso articolo in quanto le opere sono state realizzate con il concorso finanziario regionale e statale e né è stato riconosciuto l'interesse pubblico secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 4 della L.r. n° 2/2009 ;

4) La presente autorizzazione:

- a) ha validità di anni tre a partire dalla data della presente Determinazione. I lavori dovranno essere conclusi entro tale termine, ed una volta iniziati non potranno essere interrotti salvo eventuali cause di forza maggiore, quali condizioni climatiche avverse e nel caso di circostanze similari. Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si dovessero concludere entro il termine fissato, eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino e saranno oggetto di ulteriore valutazione ed autorizzazione;
- b) concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento, e non si riferisce agli aspetti connessi alla loro corretta funzionalità, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;
- c) è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente espressione. Prima dell'inizio dei lavori il titolare dell'autorizzazione dovrà acquisire ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere previsti dalle norme vigenti;
- d) si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema.
- e) s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del titolare dell'autorizzazione di provvedere al monitoraggio dell'intervento secondo le forme che responsabilmente riterrà più opportune al caso, al fine di verificare nel tempo la bontà dei lavori eseguiti nonché per risolvere qualsiasi situazione inattesa di cedimento o di ruscellamento potenzialmente destabilizzante la pendice.
- f) si intende rilasciata sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi, e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione;

5) Il Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino della Regione Piemonte si riserva la facoltà di :

- a) procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali.
- b) sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della L.r. n° 45/1989 in caso di difformità tra quanto previsto nel progetto autorizzato e quanto risulterà al termine delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria da questo previste. Le opere realizzate e non autorizzate dovranno essere oggetto di regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, a

cura e spese del titolare della autorizzazione, in base al paragrafo 9 della C.P.G.R. 10 settembre 2018, n. 3/AMB a cui si rimanda, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale.

6) Il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino, al comune di Chiomonte ed al competente Comando Stazione dei Carabinieri Forestale:

a) comunicazione di inizio dei lavori;

b) comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente a quanto previsto dal progetto presentato;

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL DIRIGENTE (A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Elio Pulzoni

Allegato



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Geologico

paola.magosso@regione.piemonte.it

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

Data (*)

Protocollo (*)

Classificazione 13.160.70, 291/2020C/A1800A

(*) *metadati riportati nella segnatura informatica di protocollo*

A REGIONE PIEMONTE

Settore A1813A Tecnico Regionale

Area Metropolitana di Torino

Riferimento nota Settore Tecnico To prot. n. 58871/A1813A del 25/11/2020. DQ Prat. n. 64698/A

Oggetto: LR 45/89. Istanza di autorizzazione del progetto "Ampliamento bacino di accumulo idrico a servizio dell'innevamento programmato in Loc. Frais in Comune di Chiomonte".
Proponente Ditta Dedalo S.r.l.. Parere istruttorio di competenza su aspetti geologici e nivologici.

L'intervento in oggetto è stato sottoposto a procedimento per la valutazione preliminare di VIA di competenza regionale di cui all'art. 6, comma 9 del d.lgs. 152/2006, tenutosi presso l'autorità competente, il Settore Sport e tempo libero; il procedimento si è concluso con la D.D. n° 111/DA2106A in data 21/09/2020, con la quale si è esclusa la necessità di sottoporre lo stesso progetto alla fase di verifica di VIA **in quanto** il progetto non presenta potenziali impatti ambientali.

I lavori previsti consistono nell'ampliamento di un bacino esistente, ubicato in loc. Pian del Frais a quota 1460 m s.l.m. di capacità pari a 600 mc, ad uno di capacità di 3624 mc, completamente interrato, con profondità di 4,50 m dal pelo d'acqua, per l'innevamento programmato delle piste da sci. E' prevista inoltre la sostituzione delle infrastrutture elettriche ed idrauliche della linea d'innevamento programmato lungo la scivovia Pian Mesdi per uno sviluppo lineare pari a 520 m.

Come desumibile dalla consultazione degli elaborati relativi al P.R.G.C. del Comune di Chiomonte (redatti dal C.F.A.V.S. a cura del Dott. Geol. Z. Vangelista – "Tav. B1 - Carta Geologico-strutturale") la località *Pian del Frais* si colloca dal punto di vista geomorfologico in corrispondenza



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Geologico*

di un ripiano del locale versante vallivo, generato da un evidente modellamento glaciale (terrazzo glaciale sospeso), a sua volta parzialmente rimodellato nel tempo dall'attività morfogenica di versante. Nella carta di sintesi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'utilizzo urbanistico l'area risulta classificata in classe II.

Dal punto di vista delle problematiche valanghive il professionista incaricato dichiara l'assenza, nella zona oggetto d'intervento, di aree soggette a dinamica valanghiva, come si rileva dalla cartografia tematica allegata del PRGC di Chiomonte e da quella rappresentata nel Sistema Informativo Valanghe di ARPA Piemonte.

Con nota del 9/12/2020, prot. n. 61490/A1800A questo Settore ha richiesto la presentazione di documentazione integrativa, consistente in:

- verifiche di stabilità, ai sensi del DM 17/01/2018, delle sezioni B1, B2 e B3 dell'elaborato DDIF-0-D-PT008-1 relative alla scarpata interna e di quella di contenimento del bacino sul lato esterno dell'invaso, verso la S.P. n. 254;
- cartografia con planimetrie e sezioni delle aree oggetto di riporto del terreno di scavo, previste in zone prossime all'invaso e lungo una pista forestale;
- chiarimenti in merito alle modalità di scavo per la posa della tubazione dello scarico di fondo del bacino e valutazione, ai fini della stabilità, dell'interferenza dei lavori con l'integrità del setto di terreno naturale che delimita l'invaso sul lato nord-orientale.

La documentazione integrativa richiesta è stata trasmessa dal proponente al Settore Tecnico, tramite il progettista incaricato, con PEC in data 23/06/2021.

Le verifiche di stabilità richieste sono state prodotte con l'allegato DDIF_0_D_PT_012_0., a firma del Dott. Geol. Massimo Madala e del Dott. Ing. Fabrizio Roagna ed hanno riguardato, con esito positivo, la verifica della scarpate interna ed esterna del bacino in corrispondenza di un setto naturale che delimiterà l'invaso rispetto al sedime della sottostante S.P. n. 254.

I lavori comporteranno un volume di materiale di scavo pari a 3.145 mc e saranno riportati su aree prossime a quelle di realizzazione dell'invaso., per la maggior parte presso il campo scuola della Sciovia Pian Mesdì (2550 mc); il restante materiale di scavo (600 mc) sarà riportato lungo la



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Geologico*

scarpata di valle, a modesta acclività, di una pista forestale, nei tratti in cui essa interseca le piste da sci, come riportato nell'elaborato progettuale DDIF_0_D_PT_011_0.

In sintesi:

- presa visione della relazione tecnica e della documentazione a corredo dell'istanza di autorizzazione presentata e della documentazione integrativa trasmessa dal proponente in data 8/7/2021;
- viste le risultanze dell'indagine geologica, geotecnica e nivologica condotte dal geologo professionista incaricato;
- visti gli allegati cartografici della variante strutturale di adeguamento al PAI del PRGC del Comune di Chiomonte (Variante di adeguamento al P.A.I. approvata con D.G.R. n. 22-6822 in data 10/09/2007) relativamente al quadro del dissesto ed alla carta di sintesi, e la cartografia tematica del Sistema Informativo Frane in Piemonte (SIFRAP) e del Sistema Informativo Valanghe (SIVA) di ARPA Piemonte, relativamente all'area in oggetto;

quanto sopra premesso, si rileva che, ai sensi della L.R.45/89, gli interventi in oggetto possono essere considerati compatibili con l'assetto idrogeologico del versante e si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, a condizione che vengano integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive contenute nella documentazione presentata, redatta dai Dott. Arch. Stefano Pomero per la parte tecnica progettuale, dal Dott. Geol. Massimo Madala e dal Dott. Ing. Fabrizio Roagna per gli aspetti geologico-tecnici e nivologici e dal Dott. For. Giorgio Berteà e per gli aspetti forestali e di recupero ambientale

Dovranno inoltre essere osservate le seguenti prescrizioni:

- nella progettazione esecutiva delle opere dovranno essere ottemperati gli adempimenti previsti dal D.P.R. 120/2017 relativamente alla gestione delle terre e rocce da scavo;
- il sistema di scarico di fondo e di superficie dell'invaso dovrà essere realizzato con accorgimenti tecnici atti ad impedire l'innescò di fenomeni erosivi concentrati nel corpo idrico ricettore;



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Geologico*

- i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto;
- le operazioni di scavo e di riporto dovranno essere preceduti da un'accurata operazione di asportazione e accantonamento del terreno vegetale, finalizzata ad un successivo ricoprimento delle superfici oggetto di lavorazione;
- tutti i riporti dovranno essere opportunamente consolidati per strati successivi di spessore non superiore a 50 cm, rinaturalizzati e dotati di sistemi di drenaggio delle acque superficiali, atti ad evitare ruscellamenti concentrati delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso;
- al termine delle operazioni di scavo dovranno essere eseguite le operazioni d'inerbimento su tutte le aree oggetto di movimentazione di materiale, con la finalità di realizzare in modo efficace una copertura vegetale sulle aree interferite ed in grado di mitigare gli effetti di erosione superficiale del suolo, avendo cura di garantire la completa riuscita degli interventi ed eventualmente ripetendo le operazioni di semina in caso di esiti non soddisfacenti.

Si specifica infine che questo parere concerne esclusivamente, ai sensi dell'art 1, comma 3 della L.R. 45/89, la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico dei versanti e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce né agli aspetti concernenti gli aspetti connessi con la corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità, di esclusiva competenza dei progettisti, del direttore lavori, dell'impresa realizzatrice e del collaudatore dell'opera stessa.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti.

Dott.ssa Paola Magosso
*sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005*

Il Funzionario referente:

*Dott. Marco Cordola
Tel. 011-4326659
e-mail: marco.cordola@regione.piemonte.it*

*vistato/firmato elettronicamente mediante annotazione
formale nel sistema di gestione informatica dei documenti*

*C. Bolzano, 44
10121 - Torino
0114321270*